

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
UVAC PIF VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE
UVAC UDINE - Via Pozzuolo 330 – 33100 Udine

Gli scambi intracomunitari

**Breve guida per gli operatori
commerciali che acquistano
prodotti di origine animale o
animali vivi da altri paesi della
Comunità Europea**



DI COSA PARLEREMO IN QUESTE PAGINE:

- 1. I paesi comunitari sono a pag. 3**
- 2. Gli uffici periferici del ministero della Salute sono a pag. 4**
- 3. Scambi e importazioni sono a pag. 5**
- 4. Gli UVAC sono a pag. 6**
- 5. La registrazione presso gli UVAC è a pag. 8**
- 6. Gli adempimenti per gli Operatori Commerciali sono a pag. 9**
- 7. La legislazione è a pag. 10**
- 8. FAQ sono a pag. 11**

I PAESI COMUNITARI

La lista dei paesi comunitari:

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Repubblica Ceca

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Ungheria

Ci sono infine alcuni altri paesi che pur non appartenendo alla UE, grazie ad accordi speciali, sono da considerare nella lista:

Svizzera

Isole Faroe

Groenlandia

Islanda

Norvegia

San Marino

GLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

UVAC – Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari

Gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari esercitano il controllo sulle merci di provenienza comunitaria. In Friuli Venezia Giulia presente a Udine.

PIF - Posto d'Ispezione Frontaliera

I Posti di Ispezione Frontaliera esercitano controlli su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi Terzi e destinati al mercato comunitario. In Friuli Venezia Giulia presente a Trieste.

USMAF – Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera

Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera sono la prima struttura che effettua vigilanza igienico sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano. In Friuli Venezia Giulia presente a Trieste e Gorizia.

SASN – Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti

I Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti assicurano l'assistenza ai marittimi, in navigazione o imbarcati, e agli aeronaviganti. In Friuli Venezia Giulia presente a Trieste.

SCAMBI E IMPORTAZIONI

Con la creazione del Mercato Unico (1 gennaio 1993) i controlli veterinari sui prodotti di origine animale e sugli animali vivi, effettuati a tutela della salute pubblica e della sanità animale, sono svolti dall'Autorità dello Stato di produzione ed immissione in commercio del prodotto o degli animali.

Al Paese comunitario che riceve animali o prodotti di origine animale proveniente da un Paese dell'UE è consentito di procedere a controlli a sondaggio a carattere non discriminatorio e a quelli obbligatori o per sospetto in caso di riscontro di non conformità, per l'effettuazione dei quali, in Italia, si è provveduto ad istituire gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), dipendenti dal Ministero della Salute.

Al contrario delle provenienze comunitarie, le partite di animali e di prodotti di origine animale in importazione da Paesi diversi da quelli comunitari, devono essere sottoposti a controllo sistematico, prima di essere ammessi sul territorio dell'UE. Tali controlli, di competenza dello Stato sono attribuiti al Ministero della Salute e vengono effettuati presso i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF).

Sono di competenza dello Stato e attribuiti al Ministero della Salute anche i controlli relativi alla sicurezza dei prodotti vegetali in importazione da Paesi diversi da quelli dell'Unione Europea. Tali controlli vengono effettuati dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e sono eseguiti su tutte le partite di prodotti vegetali destinati alla alimentazione umana. Gli USMAF, inoltre, effettuano controlli sugli additivi, sugli aromi, sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

UFFICI VETERINARI ADEMPIMENTI COMUNITARI

Gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (U.V.A.C.) sono stati istituiti per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Nati a seguito dell'abolizione dei controlli alle frontiere fra i Paesi membri della Comunità Europea, conseguente all'attuazione del Mercato Unico, essi mantengono al livello statale la responsabilità dei controlli a destino sulle merci di provenienza comunitaria.

Ciascun U.V.A.C. ha una competenza territoriale che copre il territorio di una o più Regioni e, a partire dal 2016, sono stati riorganizzati in 9 Uffici principali con sedi, UVAC e PIF, dipendenti.

I compiti degli U.V.A.C. sono costituiti da:

determinazione, su indicazioni generali o particolari del Ministero della Salute delle percentuali di controllo in funzione del tipo di merce e della provenienza;

applicazione, in coordinamento con i Servizi Veterinari delle Regioni e delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), dei provvedimenti restrittivi emanati dal Ministero della Salute;

coordinamento e verifica dell'uniformità, in collaborazione con le Regioni, delle attività di controllo effettuate dai servizi veterinari delle AA.SS.LL.;

gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio intracomunitario;

consulenza tecnico-legislativa anche in caso di contenzioso comunitario.

Va ricordato che, nonostante il sistema unico europeo si fondi sulla fiducia nei confronti delle garanzie fornite dal Paese speditore, le direttive consentono l'effettuazione dei controlli per sondaggio e con carattere non discriminatorio nel Paese di destinazione. Tali controlli vengono in genere effettuati dal personale veterinario del SSN sotto le direttive degli UVAC o direttamente dal SSN.

LE SEDI DEGLI UVAC

AMBITO TERRITORIALE	UFFICIO PRINCIPALE	CONTATTI	UFFICI DIPENDENTI UVAC	UFFICI DIPENDENTI PIF
Puglia, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise	Bari	Telefono: 0659944809 Fax: 0805213894 Pec: sanvet-ba@postacert.sanita.it	Ancona, Pescara	Bari Porto, Taranto Porto, Ancona Porto
Lazio	Fiumicino	Telefono: 0665011426 Fax: 066529012 E-mail: UVAC.Lazio@sanita.it Pec: sanvet-rm@postacert.sanita.it		Roma-Fiumicino Aeroporto, Civitavecchia Porto
Liguria	Genova	Telefono: 0659944718 Fax: 0102758716 E-mail: UVAC.Liguria@sanita.it Pec: sanvet-ge@postacert.sanita.it		Genova Porto, Vado Ligure Porto
Toscana e Sardegna	Livorno	Telefono: 0659944725 Fax: 0586898626 E-mail: UVAC.Toscana@sanita.it Pec: sanvet-li@postacert.sanita.it	Sassari	Livorno Porto, Pisa Aeroporto, Cagliari Porto
Lombardia	Milano	Telefono: 06/59944780 Fax: 02/2822922 E-mail: UVAC.Lombardia@sanita.it Pec: sanvet-mi@postacert.sanita.it		Milano Malpensa Aeroporto, Bergamo Aeroporto
Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia	Napoli	Telefono: 0659944771 - 0659948690 Fax: 0815548008 E-mail: UVAC.CampaniaBasilicata@sanita.it Pec: sanvet-na@postacert.sanita.it	Reggio Calabria, Palermo	Napoli Porto, Salerno Porto, Gioia Tauro Porto, Palermo Porto, Trapani Porto
Emilia Romagna	Parma	Telefono: 0659944715 Fax: 0521701221 E-mail: UVAC.EmiliaRomagna@sanita.it Pec: sanvet-pr@postacert.sanita.it		Bologna Aeroporto, Ravenna Porto
Piemonte e Val d'Aosta	Torino	Telefono: 0659944821 Fax: 0115613638 E-mail: UVAC.Piemonte@sanita.it Pec: sanvet-to@postacert.sanita.it	Aosta	Torino Caselle Aeroporto, La Spezia Porto
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	Verona	Telefono: 0659944777 Fax: 0458082317 E-mail: UVAC.Veneto@sanita.it Pec: sanvet-vr@postacert.sanita.it	Udine, Vipiteno (BZ)	Venezia Porto, Venezia Aeroporto, Trieste Porto

LA REGISTRAZIONE PRESSO L'UVAC

Gli operatori economici che intendono introdurre animali vivi e/o prodotti di origine animale provenienti da paesi della Comunità Europea sono tenuti a registrarsi all'UVAC (Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari).

Per le aziende che hanno la sede nel Friuli Venezia Giulia la registrazione deve essere effettuata presso l'ufficio UVAC situato a Udine, via Pozzuolo 330, tel.: 06 59944814, fax: 0481 521286, e-mail: uvac.friuli@sanita.it pec: sanvet-go@postacert.sanita.it – apertura al pubblico: nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

Per la registrazione è necessaria copia della autorizzazione sanitaria / codice stalla, numero partita IVA/C.F., numero d'iscrizione alla Camera di Commercio, una marca da bollo da 16 € e una marca da bollo da 1 €.

La registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante della società oppure da un suo delegato. In questo caso è necessaria, oltre alla delega scritta, anche copia del documento d'identità del legale rappresentate.

La registrazione non ha scadenza e l'obbligo principale a cui deve sottostare l'operatore registrato è la comunicazione preventiva all'UVAC e alla ASS competente di ogni introduzione di animali e/o prodotti provenienti da paesi comunitari.

Tale comunicazione può essere effettuata per fax o direttamente on line (per utilizzare il sistema on line è necessaria una registrazione presso il portale del Ministero della Salute)

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI REGISTRATI

Si riportano di seguito gli obblighi a cui si impegna l'operatore economico al momento della Registrazione/ Convenzione presso l'UVAC. Si sottolinea che il mancato rispetto degli impegni sottoscritti comporta l'applicazione di una sanzione pari a circa 500€.

OBBLIGHI PER PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

- Prenotificare, con l'utilizzo della banca dati SINTESIS o, in alternativa, via fax, l'arrivo di ogni partita al Servizio Veterinario ASL e all'UVAC territorialmente competenti, con un giorno lavorativo di anticipo rispetto all'effettivo arrivo;
- informare, entro 30 giorni, l'eventuale cessazione di attività nonché su ogni variazione dei dati identificativi del soggetto registrato;
- verificare, all'arrivo dei prodotti di origine animale, la presenza e la corrispondenza tra i certificati o documenti di accompagnamento e la partita e in caso di eventuale discordanza si obbliga espressamente a:
 - segnalare la difformità alla ASL e all'UVAC territorialmente competenti;
 - non procedere al frazionamento e alla commercializzazione dell'intera partita introdotta;
- rispettare qualunque disposizione impartita a tutela della salute pubblica o della sanità animale;
- procedere, in caso di controlli di laboratorio disposti dall'UVAC sulla partita senza che sia stato richiesto il differimento dell'ulteriore commercializzazione della stessa, a registrare tutte le destinazioni successive della partita fino al luogo della sua distribuzione al consumatore finale, quando l'UVAC ne abbia fatto espressa richiesta contestualmente a quella di controllo.
- a tenere un registro in cui iscrivere le consegne. *Con la segnalazione per via telematica nella BANCA DATI SINTESIS è rispettato l'obbligo di "tenere un registro";*
- verificare le condizioni di trasporto anche con riguardo, nel caso di prodotti alimentari, alla pulizia e disinfezione del mezzo di trasporto;
- in caso di frazionamento della partita, conservare i dati del successivo destinatario di ogni frazione per un periodo non inferiore a sei mesi consentendo

l'accesso e l'utilizzo di detti dati alle Autorità sanitarie di controllo al fine della tracciabilità dei prodotti;

- segnalare al Servizio veterinario della ASL e all'UVAC territorialmente competenti, ogni alterazione o anomalia riscontrata sulla partita che possa rappresentare un rischio per la salute pubblica, non procedendo alla commercializzazione, neanche parziale, della stessa prima dell'intervento dei citati Organi.

OBBLIGHI PER ANIMALI VIVI

- Prenotificare, con l'utilizzo della banca elettronica SINTESIS o via fax, l'arrivo di ogni partita al Servizio Veterinario AAS e all'UVAC territorialmente competenti, almeno nelle 24 ore precedenti l'arrivo;
- informare, entro 30 giorni, l'eventuale cessazione di attività nonché su ogni variazione dei dati identificativi del soggetto registrato;
- verificare, all'arrivo di animali vivi e prodotti per la genetica, la presenza e la corrispondenza tra i certificati o documenti di accompagnamento e la partita (verifica d'identità); in caso di eventuale discordanza si obbliga espressamente a:
 - segnalare la difformità alla AAS e all'UVAC territorialmente competenti;
 - non procedere al frazionamento e alla commercializzazione dell'intera partita introdotta;
- procedere alla commercializzazione degli animali vivi introdotti, solo dopo aver verificato presso l'UVAC competente che detti animali non debbano essere sottoposti a controllo nel caso in cui l'arrivo degli animali non sia stato segnalato 24 ore prima dell'arrivo;
- rispettare, qualunque disposizione impartita a tutela della salute pubblica o della sanità animale;
- procedere, in caso di controlli di laboratorio disposti dall'UVAC sulla partita senza che sia stato richiesto il differimento dell'ulteriore commercializzazione della stessa, a registrare tutte le destinazioni successive della partita fino al luogo della sua distribuzione al consumatore finale, quando l'UVAC ne abbia fatto espressa richiesta contestualmente a quella di controllo
- tenere un registro in cui iscrivere le consegne. Con la segnalazione per via telematica nella BANCA DATI SINTESIS è automaticamente rispettato l'obbligo di "tenere un registro";

- verificare le modalità con le quali si è realizzato il trasporto sotto il profilo del benessere animale, assicurando, quando necessario, immediate cure agli animali, e comunicare al Servizio veterinario della ASL e all'UVAC territorialmente competenti il mancato rispetto delle prescrizioni relative al benessere animale;
- verificare, ove previsto, la presenza dei marchi auricolari su ogni singolo animale introdotto o degli altri contrassegni identificativi e la loro corrispondenza con la certificazione o documentazione di accompagnamento;
- provvedere all'isolamento dell'intera partita di animali nella quale siano presenti soggetti che manifestano segni clinici di malattia o sofferenza, e chiedere l'immediato intervento del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

LEGISLAZIONE

- ✓ Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27
- ✓ D.M. 20/11/2000
- ✓ Decreto del Ministro della Salute 18 febbraio 1993
- ✓ Decreto del Ministro della Salute 8 aprile 2015
- ✓ Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28
- ✓ D.M. 18/02/93
- ✓ Decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 19
- ✓ Art 8 D. Lgs 117/2005

FAQ

D. Sono il proprietario di un ristorante vicino al confine, giornalmente mi reco da un macellaio Sloveno per acquistare alcuni chili di carne da utilizzare nel mio locale. Devo registrarmi?

R. Dato che utilizza la carne nel suo ristorante, l'acquisto rientra in quelli a scopo commerciale, di conseguenza deve registrarsi presso l'UVAC e notificare gli acquisti. Tenga presente, inoltre, che i prodotti acquistati devono provenire da uno stabilimento autorizzato.

D. Sono socio di un maneggio. A volte acquistiamo i cavalli che utilizziamo nella nostra attività da un fornitore austriaco. Quali sono i nostri obblighi.

R. Anche nel caso di cavalli sportivi esiste l'obbligo di iscrizione al registro dell'UVAC, però non avete l'obbligo di notificare gli acquisti.

D. Vorrei rifornire il mio supermercato con alcuni prodotti Croati preparati da alcune piccolissime aziende artigianali. Se mi registro all'UVAC e vi invio le previste notifiche, sono in regola?

R. Gli acquisti di prodotti da un altro paese comunitario devono provenire da uno stabilimento autorizzato; lo stabilimento deve essere presente in apposite liste e deve avere un numero di autorizzazione (il cosiddetto Bollo CEE). Se i suoi fornitori non sono forniti di questa autorizzazione, i loro prodotti non possono essere venduti nel nostro paese.

D. Ho una grande villa con giardino, vorrei acquistare in Ungheria alcuni cani da tenere per mia compagnia. E' necessaria la registrazione UVAC?

R. Sono tenuti alla registrazione solo gli operatori commerciali. Nel suo caso, visto che acquista i cani per suo diletto, non deve registrarsi. Attenzione il numero massimo di animali che è possibile portare è 5; al disopra di tale quantità il trasporto viene considerato commerciale ed è sottoposto a norme più restrittive.

D. Mi sono registrato all'UVAC nel 2005 ma non ho mai acquistato nulla in altri Paesi. Ora ho trovato un fornitore austriaco da cui vorrei acquistare regolarmente dei prodotti. Devo effettuare una nuova registrazione?

R. La registrazione UVAC non ha scadenza. Se l'azienda è rimasta la stessa (in particolare se la partita IVA è invariata) può utilizzare il numero di registrazione rilasciato nel 2005. In ogni caso le eventuali variazioni di nome, rappresentante legale o sede devono essere sempre comunicati all'UVAC competente.

D. Sono già registrato presso il vostro UVAC. Vorrei acquistare prodotti all'estero ma, per mia comodità, vorrei far arrivare la merce presso il deposito della ditta XXXX invece che in quello di mia proprietà e che risulta nella registrazione. E' possibile?

R. Deve effettuare un'altra registrazione in cui lei, come Primo Destinatario Materiale della merce, dichiara di avvalersi della struttura della ditta XXXX. In questo modo nelle notifiche lei dovrà usare il vecchio numero di registrazione per le merci che vanno nel suo deposito ed il nuovo numero per le merci che vanno presso la ditta XXXX.